



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 marzo 2009 (10.09)**

**7141/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0246 (COD)]**

---

---

**MAR 41  
TRANS 92  
CODEC 290**

---

**RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

---

della: Presidenza

al: COREPER/ Consiglio

---

prop. Com: 11990/08 MAR 109 ENV 466 CODEC 995

---

Oggetto: *Preparazione della sessione del Consiglio (Trasporti, telecomunicazioni ed energia) del 30 e 31 marzo 2009*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori".

- Dibattito orientativo/ Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

**Introduzione**

1. Il 4 dicembre 2008, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. Il regolamento proposto è volto a rafforzare i diritti dei passeggeri nel settore dei trasporti via mare e per vie navigabili interne ed è parte integrante della politica generale della Comunità europea intesa a garantire parità di trattamento dei passeggeri, indipendentemente dal modo di trasporto da essi scelto per viaggiare. Un'analoga legislazione è già stata adottata nel settore dei trasporti aerei e per ferrovia ed è proposta per i trasporti effettuati con autobus. Secondo la Commissione, l'adozione di tale legislazione per tutti i modi di trasporto contribuirebbe alla creazione di condizioni di parità per i diversi settori dell'industria dei trasporti.

Il regolamento proposto stabilisce norme riguardanti l'informazione e l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta (PRM). Per quanto riguarda i passeggeri in generale, contiene disposizioni sull'assistenza, l'informazione e il risarcimento in caso di interruzione del viaggio.

2. I lavori sulla proposta della Commissione in seno al Gruppo del Consiglio competente sono iniziati con la sua presentazione il 13 gennaio 2009. Sulla base dell'esame della proposta nell'ambito del Gruppo "Trasporti marittimi", la presidenza è giunta alle seguenti conclusioni:

### **Posizione degli Stati membri in merito al regolamento**

3. Tutti gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno all'obiettivo generale della proposta della Commissione che consiste nell'assicurare la non discriminazione delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e rafforzare in generale i diritti dei passeggeri.
4. Tuttavia, in sede di Gruppo è opinione comune che occorra adeguare la proposta della Commissione alle specifiche caratteristiche dei modi di trasporto. Vari Stati membri ritengono in particolare che si debba precisare e adeguare il campo d'applicazione. La presente relazione è pertanto incentrata su taluni aspetti del campo d'applicazione della proposta di regolamento. In tale contesto, sono state sollevate tre principali preoccupazioni:
5. In primo luogo, c'è una certa riluttanza ad applicare alcune norme del progetto di regolamento ai servizi passeggeri via mare e per vie navigabili interne, tenendo conto delle differenze tra questo tipo di servizi e le condizioni in cui sono prestati. L'attenzione è stata richiamata sul fatto che i servizi per vie navigabili interne sono spesso di breve durata, che il settore consiste di molte piccole imprese e che l'infrastruttura portuale è spesso meno sviluppata rispetto ai porti marittimi.

6. In secondo luogo, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi in relazione al campo d'applicazione territoriale del regolamento nonché alla sua applicazione ai vettori dei paesi terzi. Non è del tutto chiaro nel testo se la proposta debba applicarsi ai servizi tra i porti comunitari e quelli dei paesi terzi e in che misura. A parere della Commissione dovrebbe applicarsi non solo ai servizi prestati tra porti comunitari, ma anche - in una certa misura e in determinate circostanze - ai servizi tra i porti comunitari e quelli dei paesi terzi.
7. In terzo luogo, gli Stati membri hanno messo in questione l'ampio campo di applicazione della proposta di regolamento per quanto riguarda il tipo di nave o lo scopo del viaggio. L'attuale testo include tutti i tipi di nave che trasportano più di 12 passeggeri, comprese le navi da carico e passeggeri combinate (traghetti roll-on/roll-off). Si applica anche a tutti i tipi di viaggio, indipendentemente dalla durata del servizio. Si applica inoltre ai viaggi il cui scopo principale non è il trasporto ma un'attività ricreativa (ad esempio visite brevi o altre escursioni turistiche).

#### **Opinione della Commissione sulla posizione degli Stati membri**

8. La Commissione insiste sull'importanza che il regolamento si applichi ai servizi via mare e per vie navigabili interne, al fine di garantire gli stessi diritti di base a tutti i passeggeri. La Commissione è pronta a fornire ulteriori precisazioni sul campo d'applicazione territoriale del regolamento. Per quanto riguarda le visite ed altre escursioni turistiche, la Commissione ha intenzione di escludere i servizi che non hanno come scopo principale il trasporto, fatta eccezione per le crociere (se non altro quelle che includono un pernottamento). La Commissione è disposta ad introdurre un'ulteriore precisazione al riguardo.

## **Conclusioni**

9. Per consentire agli organi preparatori del Consiglio di progredire nei lavori sulla proposta, occorre esaminare e decidere a livello politico le seguenti questioni riguardanti il campo d'applicazione:

(1) **il tipo di servizio passeggeri**

**Alla luce dell'obiettivo generale di tutelare i diritti dei passeggeri, ritengono i Ministri che le stesse norme debbano applicarsi a tutti i passeggeri che:**

- a) **utilizzano servizi via mare e per vie navigabili interne;**
- b) **effettuano crociere;**
- c) **viaggiano nell'ambito di servizi e visite turistiche?**

(2) **Applicazione territoriale**

**Il regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi marittimi passeggeri e per vie navigabili interne tra i porti comunitari o anche del tutto o in parte ai servizi tra porti comunitari e porti dei paesi terzi?**

(3) **Tipo di nave**

**Il progetto di regolamento dovrebbe applicarsi del tutto o in parte alle navi adibite soprattutto al trasporto di merci ma autorizzate anche al trasporto passeggeri (traghetti roll-on/roll-off)?**

---